COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XCV.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1053

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1053

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

SABATINI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato (521);

ABENANTE ed altri: Miglioramento del trattamento economico dei lavoratori addetti ai cantieri scuola (1233) . . . 1053

PRESIDENTE 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062

ABENANTE 1054, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060

BIAGINI 1056

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* . 1053, 1055, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 1055, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062

COCCO MARIA 1055, 1058

GITTI 1054, 1059, 1060

NUCCI 1055

PICCINELLI 1056, 1057, 1058

SABATINI 1056, 1057, 1059

SULOTTO 1057

VENTUROLI 1056

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

ROSSI PAOLO: Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (3102) 1062

PRESIDENTE 1062

COCCO MARIA 1062

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1062

La seduta comincia alle 17,10.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Marzi Fernando e Prearo.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta senza voto deliberativo il deputato Piccinelli.

Discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Sabatini ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato (521); Abenante ed altri: Miglioramento del trattamento economico dei lavoratori addetti ai cantieri-scuola (1233).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Sabatini, Toros, Gioia, Storti Bruno, Gitti e Borra: « Modifiche e integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato »; Abenante, Mazzoni, Tognoni, Pezzino, Sulotto e Jacazzi: « Miglioramento del trattamento economico dei lavoratori addetti ai cantieri scuola ».

L'onorevole Bianchi Fortunato ha facoltà di svolgere la relazione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato. L'articolo 1 modifica l'articolo 2 della legge 19 gennaio 1965, n. 25, e prevede per la instaurazione del rapporto di apprendista-

to l'autorizzazione da parte dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, al quale si dovranno preventivamente precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento cui saranno adibiti e la qualifica che conseguiranno. Inoltre il numero degli apprendisti non potrà superare il 100 per cento delle maestranze qualificate, lavoranti presso l'azienda.

L'articolo 2 assorbe l'articolo 1 della proposta di legge Sabatini e sostituisce il disposto di cui all'articolo 11 della legge n. 25 prescrivendo che gli apprendisti non possono essere sottoposti a lavori a cottimo o ad incentivo o a lavori di manovalanza e di produzione in genere.

L'articolo 3 si rifà all'articolo 6 della legge n. 25 e stabilisce che l'età di assunzione per gli apprendisti non può essere inferiore ai 15 anni né superiore ai 20. Con questa limitazione si tutela il lavoro del fanciullo e dell'adolescente.

Al secondo comma dell'articolo 3 si prevede una deroga per coloro che entro il quattordicesimo anno di età abbiano già adempiuto all'obbligo scolastico. Questo per colmare l'anno di vacanza che rimane fra la fine dell'adempimento dell'obbligo scolastico ed il compimento del quindicesimo anno di età.

L'articolo 4 riguarda la misura dell'assegno giornaliero, fissata in 600 lire, per i disoccupati avviati ai corsi di cui alla legge n. 264, nonché la misura di 120 lire per ciascun familiare a carico. Riguarda inoltre i sussidi spettanti ai disoccupati e premi ed indennità che possono essere disposti dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro. Prevede infine la sistemazione in convitti o semiconvitti.

Gli articoli 5 e 6 prevedono modifiche alle attuali norme riguardanti il trattamento economico degli istruttori.

Con l'articolo 6 è anche rivalutato il trattamento spettante ai lavori addetti ai cantieri di lavoro.

Segue poi un articolo finale, che esprime però soltanto una posizione di maggioranza e sul quale mi riservo di intrattenermi, al momento in cui verrà in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento.

Come i colleghi sanno, avevamo iniziato in sede di Commissioni Istruzione e lavoro l'esame di un disegno di legge che avrebbe dovuto dare un riassetto della formazione professionale, adeguando la situazione al profilarsi delle nuove prospettive per l'addestramento. Per ragioni che i colleghi conoscono bene quel disegno di legge non è stato portato avanti per mancanza di tempo e per la opposizione manifestata da diversi gruppi. La nostra Commissione ha allora deciso di portare avanti l'*iter* di queste due proposte di legge, una delle quali concerne la disciplina dell'apprendistato e l'altra i cantieri di lavoro. Tutti sappiamo che i cantieri di lavoro sono andati in disuso anche nei piccoli comuni, in quanto il basso livello della retribuzione data ai lavoratori non incoraggia nessuno a compiere questi lavori, che spesso sono fondamentali in alcune zone di montagna, dove i comuni non hanno altra possibilità di realizzare determinate opere. La proposta di legge ha appunto il fine di aggiornare il trattamento economico di coloro che operano nei cantieri di lavoro; inoltre in essa si prevede un contributo, fino ad una certa quota, per l'acquisto dei materiali da costruzione. Ritengo quindi che sarebbe opportuno approvare con rapidità il provvedimento, in modo da cercare di farlo approvare anche al Senato in questi ultimi giorni.

Quanto al personale insegnante, è inutile sottolineare la precarietà della sua condizione; la proposta di adeguare tale trattamento economico a quello attuato per gli insegnanti degli istituti privati è sostenuta anche dagli stessi interessati.

Su questi punti ritengo sia necessario soffermarci, in quanto credo che essi siano condivisi da tutti i gruppi.

Vi è poi l'articolo finale, cui ha accennato il relatore, che tende ad attuare un certo riordinamento nella materia dei contributi e sovvenzioni agli enti gestori; su di esso peraltro il Comitato ristretto non ha raggiunto l'unanimità, per cui ritengo che bisognerà accantonarlo.

ABENANTE. Devo anzitutto dare atto al relatore di avere operato uno stralcio tenendo nel debito conto le considerazioni avanzate in sede di Comitato ristretto da alcuni di noi, cioè stralciando dal contesto una serie di questioni che devono formare oggetto di un esame approfondito in sede di revisione della formazione professionale, e che pertanto non mi sembrava neppure corretto inserire in questo testo.

Dichiaro in secondo luogo di aderire ai criteri seguiti nel formulare le disposizioni di legge e soprattutto al divieto di adibire gli apprendisti a lavori a cottimo o ad incentivo.

L'idea di colmare il vuoto fra la fine dell'adempimento della scuola dell'obbligo e il compimento del quindicesimo anno mi sembra positiva, ma ritengo che si debba specificare che questa possibilità deve essere concessa solo a coloro che hanno già adempiuto con esito finale positivo l'obbligo scolastico, per evitare che una norma positiva diventi uno strumento per eludere l'obbligo scolastico.

Propongo di aggiungere anche per gli apprendisti le norme sulla giusta causa. In sede di interpretazione è stato detto che gli apprendisti non possono essere tutelati, non ai fini della conservazione del posto, ma per evitare disparità.

Circa le norme riguardanti i cantieri scuola sono perfettamente d'accordo. La stragrande maggioranza dei cantieri pubblici utilizza questa manodopera e per questo avevo proposto di estendere anche agli apprendisti il salario contrattuale, ma di fronte al miglioramento che questo testo comporta non posso che aderire alle decisioni del Comitato ristretto per potere sanare una situazione indegna di un paese civile.

Uno scoglio che dobbiamo superare con spirito di comprensione reciproca e di collaborazione è costituito dall'articolo finale. Dal momento che abbiamo stralciato gli articoli di legge riguardanti la istruzione professionale, alcune disposizioni non hanno più ragion d'essere. Dobbiamo tendere a formulare un articolo snello, breve ed onnicomprensivo, che mi riservo di formulare.

Vi sarebbero altre questioni che ci porterebbero lontani e che preferisco pertanto non accennare in questa sede per non creare motivi di dissenso e di discussione, dal momento che si tratta di prassi consolidate che peraltro non sempre trovano fondamento nel diritto positivo.

COCCO MARIA. Concordo sostanzialmente sul testo presentato dal Comitato ristretto perché ritengo che il Parlamento debba provvedere a tutelare questo settore del lavoro che rimarrebbe altrimenti scoperto. Ho solo il dubbio che con questo disegno di legge si sovverta qualcosa di già funzionante, perché mi è parso di vedere uno spostamento di competenze dall'ufficio del lavoro, che imposta i corsi, all'ispettorato del lavoro per quanto riguarda l'autorizzazione e la notificazione degli interventi. Chiedo un consenso della Commissione perché in sede di coordinamento si provvedeva a eliminare questa variazione del sistema di organizzazione dei corsi che finora ha funzionato davvero bene.

PRESIDENTE. Faccio presente che quando si procede all'avviamento al lavoro in età inferiore a quella prevista dalla legge, l'ufficio autorizzato a concedere il parere favorevole è l'Ispettorato del lavoro.

NUCCI. Poiché il rapporto di apprendistato si instaura a 15 anni, non ha ragion d'essere l'intervento dell'ispettorato del lavoro, in relazione a quanto lei ha adesso enunciato, signor Presidente. L'ispettorato ha il compito di vigilare che questo speciale rapporto di lavoro risponda alle relative norme di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Ringrazio i colleghi intervenuti nella discussione e accolgo le preoccupazioni espresse dall'onorevole Gitti in ordine alla formazione professionale degli apprendisti e ai cantieri di lavoro. Inoltre prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Abenante in ordine all'ultimo articolo da me indicato, con il quale si intendeva enucleare un nuovo articolo che sostituisse l'articolo 3 della legge n. 456. Posso accettare l'emendamento anticipato dall'onorevole Abenante, tendente a coprire gli oneri che deriveranno dall'attuazione di questo provvedimento attraverso il fondo per l'addestramento professionale. Forse, per ragioni di tecnica legislativa, sarebbe opportuno inserire una norma del genere in ogni singolo articolo.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole Cocco Maria, il relatore non è indifferente ad esse, perché in effetti, fino a questo momento, la vigilanza su ogni iniziativa per l'addestramento e l'istruzione professionale fa capo all'Ispettorato del lavoro; invece per l'avvio del rapporto di apprendistato nonché di iniziative per l'addestramento professionale, la competenza è sempre stata dell'ufficio provinciale del lavoro. Per questi motivi vorrei pregare l'onorevole Cocco di presentare emendamenti precisi, che saranno esaminati in sede di esame degli articoli.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È vero che l'ufficio provinciale del lavoro ha il compito dell'addestramento professionale e che l'Ispettorato ha quello della vigilanza, ma è anche vero che solo l'Ispettorato del lavoro dispone di funzionari tecnici, spesso necessari per concedere autorizzazioni.

Se in sede di Comitato ristretto è stata presa questa decisione, perché dobbiamo modificarla? In questo momento non sarei in

grado di esprimere un giudizio sulla richiesta modifica.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

All'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono aggiunti i seguenti comma:

« Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa ».

Gli onorevoli Cocco Maria e Nucci, nel corso della discussione generale, sono intervenuti esprimendo l'opinione che l'autorizzazione dovrebbe essere di competenza dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, anziché dell'Ispettorato del lavoro e, in tal senso, presentano formale emendamento.

BIAGINI. Attualmente questo compito è svolto dall'ispettorato del lavoro che ci offre garanzie maggiori per gli strumenti di cui dispone, i controlli che può attuare e le penalità che può infliggere all'azienda.

PRESIDENTE. Vorrei richiamarmi a due circostanze. Noi distinguiamo i compiti di accertamento sulle condizioni esistenti, da quella che è una norma prevista dalla legge n. 264, che affida all'ufficio del lavoro il compito di rilasciare il nulla osta accertando la corrispondenza delle condizioni alla norma di legge.

Mi rendo conto che questa materia potrebbe essere oggetto di discussione, ma è anche vero che quando oggi il numero degli apprendisti nell'ambito di un'azienda è eccessivo in rapporto al numero dei lavoratori occorrenti, la denuncia è fatta all'ispettorato del lavoro. E sempre quest'ultimo dà l'autorizzazione all'assunzione prima dell'età prescritta.

Poiché, se desideriamo che questo testo divenga legge, dobbiamo mandarlo al Senato entro domani, invito tutti gli onorevoli Commissari a non sollevare discussioni ed ad approvarlo rapidamente.

NUCCI. Accetto le considerazioni del Presidente, ma desidero sottolineare che, a mio avviso, la norma non sovverte un rapporto fra uffici e non investe quindi una questione di competenza, ma si limita a definire la vigilanza dell'ispettorato del lavoro sui diritti dei cittadini quando si instaura un rapporto di apprendistato che può essere posto in essere fino all'età di 25 anni.

Non insisto, quindi, sull'emendamento e accetto che si dica che le condizioni devono essere accertate dall'ispettorato del lavoro, ma colgo l'occasione per affermare che il discorso sui rapporti fra ufficio del lavoro e della massima occupazione ed ispettorato del lavoro dovrà essere ripreso, se si parlerà di addestramento e formazione professionale, per quanto riguarda la predisposizione dei piani.

PICCINELLI. Il rapporto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955 non è come quello che si configura nei corsi di addestramento professionale. Ecco la necessità dell'accertamento delle condizioni dell'assunzione da parte dell'ispettorato del lavoro.

ABENANTE. Mi sembra che le norme aggiuntive che stiamo per approvare dilatano troppo il numero di apprendisti che le aziende possono assumere.

SABATINI. Onorevole Abenante, l'apprendistato si instaura là dove si mette un apprendista a fianco di un operaio specializzato per un addestramento effettivo. Alla FIAT tra operai specializzati e operai qualificati non si arriva al 25 per cento, mentre gli altri rappresentano la manodopera comune. Occorre tenere presente che nelle piccole aziende, specialmente in quelle artigiane, stabilire la percentuale del 25 per cento significherebbe danneggiare i giovani. Si potrebbe prevedere che ciò valga solo per le aziende che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 50, per non danneggiare le piccole e medie aziende.

VENTUROLI. Occorre introdurre un elemento che favorisca l'inserimento degli apprendisti nel mondo del lavoro, senza tuttavia aprire la strada ad un ulteriore sfruttamento dei minori.

PRESIDENTE. C'è una clausola dalla quale risulta che la percentuale del 25 per cento fa riferimento al numero complessivo di dipendenti dell'azienda.

VENTUROLI. Istituendo il principio dell'agganciamento della percentuale al numero degli operai specializzati, mi preoccuperebbe un eventuale allargamento della percentuale

in rapporto alle maestranze. Infatti in Italia non si è mai fatto buon uso dell'apprendistato.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Ho seguito attentamente gli interventi concernenti il secondo comma dell'articolo 1 del provvedimento in esame e ritengo che sia più opportuno mantenere il testo proposto dal Comitato ristretto, in quanto l'affiancamento di un apprendista ad un operaio specializzato o qualificato garantisce la migliore formazione professionale del primo.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole alla formulazione proposta dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo proposto dal Comitato ristretto, alla cui approvazione si sono dichiarati favorevoli sia il relatore sia il Governo.

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 2:

ART. 2.

« La lettera *f*) ed *e*) dell'articolo 11 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono sostituite dalle seguenti:

f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quello ad incentivo;

e) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzione in serie ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

« L'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 ».

SULOTTO. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che con questo articolo stabiliamo una deroga alla legge che prevede che non si possa adempiere un obbligo di lavoro prima del quindicesimo anno di età. Prevediamo infatti che possano essere assunti in qualità di apprendisti fanciulli che abbiano compiuto quattordici anni, e ciò contrasta con l'azione che si sta conducendo a tutela del fanciullo e dell'adolescente. L'adempimento dell'obbligo scolastico, inoltre, significa soltanto che il fanciullo è andato a scuola fino a 14 anni, non che abbia conseguito il diploma di scuola media inferiore. La tendenza generale è quella di aumentare il limite minimo di età a 16 anni. Mi rendo conto che esiste il problema di un anno di vacanza che non sempre i genitori sanno come risolvere, ma ritengo che sia necessaria una certa garanzia in relazione a questo abbassamento del limite di età a quattordici anni. Propongo quindi un emendamento aggiuntivo delle seguenti parole: « che abbiano conseguito la licenza di scuola media superiore ».

PRESIDENTE. Lei ha illustrato praticamente l'emendamento presentato dall'onorevole Abenante che propone di aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « e conseguita la licenza di scuola media inferiore ». Vi può essere infatti il caso di chi frequenta la scuola dell'obbligo senza conseguire una licenza.

SABATINI. Volevo fare notare che abbiamo disciplinato il rapporto di apprendistato come un rapporto particolare e non normale di lavoro, ed ora lo stiamo perfezionando. Forse questa condizione, in particolare, deve essere ulteriormente perfezionata.

PICCINELLI. Ritengo che sia implicito che l'adempimento dell'obbligo scolastico importi il conseguimento del diploma. Propongo in conseguenza di dire semplicemente: « positivamente ». Se vogliamo evitare dubbi interpretativi, possiamo porre a verbale che per adempimento dell'obbligo scolastico intendiamo il conseguimento della licenza.

ABENANTE. Se leggessimo il bellissimo volume di *Lettere all'insegnante* di don Milani, vedremo che quanto si sostiene non risponde a verità. Vi è l'obbligo di frequentare la scuola fino ai 14 anni, ma non l'obbligo per i professori di promuovere i non meritevoli.

Non dovremmo permettere che questa norma diventi motivo di evasione dell'obbligo scolastico.

PRESIDENTE. Vorrei richiamarmi a norme fondamentali. Siamo vincolati ad una disciplina legislativa che prevede l'assunzione al lavoro a 15 anni e, a norma della legge

1859, si prevede che, avendo ottemperato all'obbligo scolastico, si possa avere conseguito a 14 anni un determinato diploma. Rimane quindi un anno scoperto. Che cosa diciamo nel secondo comma ? Che, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, quando abbiano conseguito il diploma o la licenza di scuola media i giovani possono essere avviati al lavoro anche se non hanno compiuto i 15 anni. È sufficiente avere frequentato la scuola o è necessario aver conseguito il diploma ? L'emendamento Abenante dice esplicitamente che è necessario avere conseguito il diploma: il che presuppone un notevole numero di giovani che abbiano frequentato la scuola senza avere conseguito il diploma entro i 14 anni; ma se noi diamo l'interpretazione per cui l'avere adempiuto l'obbligo scolastico, significa avere conseguito il diploma, non vi sono problemi.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Potremmo dire: « avendo conseguito il diploma di scuola media ».

PRESIDENTE. L'età minima è fissata nel 14° anno, purché ciò non comporti la trasgressione dell'obbligo scolastico. Possiamo dire: « Ai fini dell'applicazione della presente legge, per adempimento dell'obbligo scolastico si intende l'avere conseguito il diploma ».

COCCO MARIA. Ma diciamo una cosa che non è nella legge.

PRESIDENTE. Il problema sta nel poter derogare una norma, affinché questi abbiano un determinato diploma.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A me pare che si sia nella norma, in quanto la legge sulla scuola dell'obbligo dispone che è prosciolto dall'obbligo scolastico colui che ha compiuto quindici anni.

PRESIDENTE. Di conseguenza, il testo unificato del Comitato ristretto dovrebbe andar bene.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Comitato ristretto, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Ai lavoratori disoccupati avviati ai corsi di cui al Titolo IV, Capo II della legge 29 aprile 1949, n. 264, spetta, per ogni giorno di effettiva frequenza, un assegno giornaliero di 600 lire, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purché siano a carico dei suddetti lavoratori.

Ai lavoratori indicati nel comma precedente che percepiscono l'indennità giornaliera di disoccupazione ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione, spetta, per ogni giorno di effettiva frequenza, l'assegno di cui al comma precedente ridotto dell'importo dell'indennità o del sussidio percepito.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, può disporre, in relazione alla natura dei corsi e alle esigenze di singole zone, il conferimento di speciali premi periodici o di indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione, nella misura da stabilirsi, anno per anno, con apposito decreto.

Per gli allievi di cui al I e III comma del presente articolo può essere prevista una sistemazione in convitto, semiconvitto o comunque a carattere convittuale, le cui spese possono essere poste in tutto o in parte a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

ABENANTE. A proposito di questo articolo, desidero rilevare l'esistenza di una questione assolutamente pregiudiziale: il rifiuto, cioè da parte delle associazioni padronali di instaurare il famoso collegio, secondo le procedure previste dall'accordo interconfederale per l'apprendistato. Si ritiene infatti che così come è congegnata la legge, essa è valida per i lavoratori dipendenti, mentre l'apprendista non è considerato tale.

PICCINELLI. In sede di Comitato ristretto era sorto il problema se fosse opportuno o meno inserire una norma finale, che prevedesse il finanziamento dei corsi e dei cantieri. In definitiva tale articolo non è altro che lo articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 456, riportato integralmente con l'aggiunta di una lettera f), che prevede la copertura per le spese della presente legge.

All'ultimo comma del presente articolo 4 si prevede che le spese relative alla sistemazione convittuale degli allievi sia a parziale o totale carico del Fondo per l'addestramento professionale. Uguale disposizione è poi inserita all'articolo 6 per i cantieri scuola.

A mio avviso, sarebbe opportuno invece inserire tra il terzo ed il quarto comma dell'articolo 4 un comma aggiuntivo, che potrebbe essere del seguente tenore: « Gli oneri di spesa per il precedente comma sono a carico del fondo per la formazione professionale dei lavoratori ».

Infatti la legge del 1955 sull'apprendistato elenca già i casi nei quali è previsto il finan-

ziamento, stabilendo lo svolgimento dei corsi, il finanziamento dei cantieri scuola e l'erogazione di contributi per le spese derivanti dall'orientamento professionale.

Come avviene all'articolo 6, quindi, sarebbe opportuno che anche per l'articolo 4 si provvedesse, mediante l'inserimento di un emendamento, a stabilire la copertura per la spesa dei corsi necessari per l'addestramento professionale.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che sia una questione di stile più che di sostanza.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Propongo il seguente emendamento aggiuntivo: « Gli oneri di spesa di cui ai precedenti commi sono a carico del fondo di addestramento professionale dei lavoratori ».

Vorrei sapere se il Comitato ristretto intende mantenere o meno l'articolo finale, che dovrebbe prendere il numero 7.

ABENANTE. Sull'articolo 4 si è molto discusso in sede di Comitato ristretto e ci siamo trovati di fronte a due posizioni: da una parte si sosteneva la necessità di approvarlo per intero, dall'altra quella di approvare solo la prima parte per non introdurre nessun elemento innovatore di aumento dell'indennità. Si è parlato di uno stralcio, cioè di una leggina che migliorasse le norme riguardanti gli apprendisti, demandando le altre questioni al provvedimento sulla formazione professionale.

È sfuggito alla segnalazione del relatore che tutta la seconda parte in cui si parla di convitti e semiconvitti non ha nulla a che fare con l'impostazione che era stata data in sede di Comitato ristretto. L'ultimo comma è un elemento di grande innovazione. In sede di Comitato ristretto, siamo stati d'accordo sullo aumento della indennità giornaliera e la possibilità di conferire premi e sussidi, ma il fatto di finanziare convitti e semiconvitti con il fondo per l'addestramento sarebbe una grossa innovazione che si rifà a tutta la discussione sulla formazione professionale che non abbiamo voluto affrontare in questa sede.

GITTI. Vorrei rivolgere all'onorevole Abenante la preghiera di non insistere per la soppressione dell'ultimo capoverso. Specialmente nel settore dell'agricoltura, i convitti non rappresentano un fatto nuovo. Questo capoverso ci da la possibilità di portare innanzi una esperienza che dà i suoi frutti. Ho una esperienza personale in proposito.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore.* Vorrei anch'io chiedere all'onorevole Abenante di riflettere un po'. Non solo nel campo dell'agricoltura spesso si rendono necessari i convitti, ma pensiamo ai giovani delle montagne che intendano qualificarsi su un piano di addestramento professionale di altro tipo. A me sembra che la norma sia di larga portata sociale, per cui invito l'onorevole Abenante a rivedere la sua posizione.

ABENANTE. Non contesto il valore sociale di questa norma, ma a nostro avviso è inutile nascondersi dietro motivi di carattere sociale quando il problema di fondo è se ci debba essere un intervento pubblico per finanziare l'addestramento professionale oppure se per tale scopo si debbano finanziare i privati.

Ed io ritengo di aver dato prova di tutta la mia disponibilità fino a questo momento per non alterare l'attuale rapporto esistente nel campo dell'addestramento professionale.

PRESIDENTE. Ma lei, onorevole Abenante, in sede di Comitato ristretto non ha mosso alcun rilievo all'articolo 4.

ABENANTE. Ho respinto in blocco l'ultimo comma dell'articolo 4. Su tale articolo vi è stata in sede di Comitato ristretto una lunga discussione ed io ho sempre sostenuto, il relatore e gli altri colleghi devono darmene atto, che la mia posizione di non sostenere i convitti privati è conforme alla linea di opposizione a tutta la legge.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore.* L'onorevole Abenante mi deve dare atto a sua volta di non aver presentato in Commissione alcun articolo, per il quale si era convenuto l'accantonamento in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di inserire il seguente emendamento aggiuntivo tra il terzo ed il quarto comma dell'articolo 4: « L'onere di spesa di cui ai precedenti commi è a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

ABENANTE. Non vedo l'opportunità di inserire questo emendamento tra il terzo ed il quarto comma dell'articolo 4. Propongo che sia per il momento lasciato in sospeso.

PRESIDENTE. Non ho nulla in contrario ad aderire alla richiesta dell'onorevole Abenante di inserire in un secondo tempo per coordinamento il comma aggiuntivo proposto dal Governo.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo tiene molto al suo emendamento e per esso si rimette alla Commissione.

Tuttavia desidero far notare che l'adozione di certe discriminazioni va a danno dei lavoratori.

SABATINI. Credo che il problema non sia trascurabile. Nella vallata del Dronero vi è

un convitto che raccoglie i ragazzi della montagna. Il problema quindi esiste e deve restare l'impegno di discuterne nella prossima legislatura.

GITTI. Desidero dichiarare, proprio in base alla mia esperienza di preside di un istituto di addestramento professionale che opera in questi ultimi anni nel sud, che l'esistenza del convitto è una delle condizioni chiave per il funzionamento degli istituti di addestramento professionale. Mi associo pertanto alle considerazioni del sottosegretario, perché si tratta spesso di giovani che provengono da paesi molto lontani dal centro di addestramento.

ABENANTE. Ho sentite tante dichiarazioni sui poveri giovani che devono scendere dalle montagne per frequentare in convitti i corsi di qualificazione, ma non si tiene conto che abbiamo approvato il terzo comma che dice che ai giovani, in relazione ai corsi ed alle esigenze delle singole zone, si possono conferire speciali premi periodici o indennità giornaliere.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma i giovani in questione dovrebbero, se non vi fossero i convitti, percorrere in treno anche centinaia di chilometri ogni giorno. Non è possibile ! Inoltre, noto una discriminazione nella impostazione dell'onorevole Abenante perché dice: se i convitti sono organizzati dallo Stato li accetto, se invece sono tenuti da privati o da religiosi, no ! Il Governo non si assume la responsabilità di sopprimere tale disposizione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Prendo atto delle dichiarazioni di tutte le parti politiche e mi permetto di ricordare che anche recentemente a Milano, non già per iniziativa di privati, ma di un ente pubblico, sono stati istituiti per tutti i giovani, su scala nazionale, centri con convitti per l'addestramento professionale in vari rami, come, ad esempio, quello commerciale. E si tratta, come ripeto, di un ente pubblico sottoposto alla vigilanza del ministero del lavoro.

Il relatore prende atto altresì della volontà del gruppo comunista che si assume la responsabilità di bloccare la legge nel caso che sia approvato l'ultimo comma dell'articolo 4 di questo testo, che mi sembra che rappresenti un notevole passo innanzi dal punto di vista sociale per tutti coloro che oggi sono interessati nel settore dell'addestramento e della formazione professionale.

Il relatore non può che allinearsi con il Governo per quanto riguarda le osservazioni di ordine politico e sociale e, se il gruppo comunista mantiene la sua pregiudiziale, il relatore sarà costretto a sollecitare anch'egli la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4 lasciando che tutte le conseguenze di carattere politico e sociale ricadano sul gruppo comunista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi tre commi dell'articolo 4.

(*Sono approvati*).

Sul quarto comma il Governo si rimette alla Commissione.

ABENANTE. Devo fare delle precisazioni e respingere le gravi responsabilità che si vogliono addossare alla nostra parte. Noi siamo coerenti con la nostra posizione, che da anni sosteniamo, in favore di una riorganizzazione di tutto il settore dell'addestramento professionale. Vi sono stati 5 anni di tempo per discutere e giungere ad una soluzione e, se oggi la situazione è questa, la responsabilità è di chi ha ritardato il dibattito su questi temi.

PRESIDENTE. Ritengo che sia preferibile non insistere e prego il Comitato ristretto di ritirare quest'ultimo comma.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. A nome del Comitato ristretto, ritiro l'ultimo comma dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Pertanto l'articolo 4 rimane approvato per il momento sulla base dei primi tre commi. Rimane accantonato un ultimo comma per quanto concerne il finanziamento.

Passiamo all'articolo 5, di cui do lettura:

ART. 5.

Il trattamento economico del personale insegnante che presta a tempo indeterminato la propria attività nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non può essere inferiore, avuto riguardo alla materia dell'insegnamento e al tipo di corso, a quello previsto dai contratti collettivi per gli insegnanti di scuole gestite da Istituti non statali di educazione e di istruzione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

Le disposizioni di cui all'articolo 59 - ultimo comma - del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, con la legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono estese ai cantieri scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Ai lavoratori avviati ai cantieri di cui al precedente comma è corrisposto a carico del Fondo per la formazione professionale dei lavori, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.400, integrato con lire 100 per il coniuge a carico nonché per gli altri familiari di cui all'articolo 35, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264. Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o con il sussidio straordinario di disoccupazione.

Oltre ai maggiori oneri di cui al comma precedente, il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori assume a proprio carico, per i predetti cantieri scuola:

a) le spese per il trattamento economico del personale istruttore entro il limite di 8 ore giornaliere di effettivo lavoro e nella misura oraria di lire 450 per l'istruttore e di lire 410 per l'aiuto istruttore;

b) le spese per la tutela previdenziale del personale di cui alla precedente lettera *a*);

c) contributi, entro il limite di 5 unità per cantiere e di lire 2.000 *pro capite* per ogni giornata di effettivo lavoro, da concedersi agli enti gestori sulle spese inerenti al trattamento economico della manodopera specializzata;

d) la spesa per eventuali contributi per l'acquisto di materiali. Tali contributi possono concedersi con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite di un milione di lire per ogni cantiere e con prevalenza in favore di enti gestori operanti nelle zone in via di sviluppo.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* La presente formulazione dell'articolo 6 di fatto assorbe *in toto* la proposta di legge Sabatini ed altri.

Questo articolo 6, sostitutivo di una prima elaborazione del Comitato ristretto, è stato presentato dall'onorevole Piccinelli prima della riunione del Comitato ristretto, che poi lo ha fatto proprio.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo propone che l'assegno spettante ai cantieristi sia fissato in lire 1.100 anziché 1.400, come proposto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, tendente a ridurre a lire 1.100 l'assegno spettante ai cantieristi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

L'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 456, è sostituito dal seguente:

« Con il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, provvede:

a) a sovvenzionare i corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e sue successive modificazioni;

b) a finanziare i cantieri-scuola previsti dalla legge medesima;

c) ad erogare contributi in favore di enti ed istituzioni che, senza scopo di lucro, perseguano a norma di statuto, in modo esclusivo o prevalente, finalità di addestramento professionale dei lavoratori;

d) alle spese previste dalla presente legge ».

ABENANTE. In sede di discussione generale, ho proposto di adottare al posto di questo articolo l'unica formula:

« Con il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede alle spese previste dalla presente legge ».

Ho l'impressione che anche in questo caso, come per il precedente articolo, si intendano sanare situazioni, che devono almeno essere oggetto di discussione.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sia l'articolo presentato dal Comitato ristretto, sia il testo sostitutivo dell'onorevole Abenante sono superflui. Sarebbe sufficiente aggiungere all'articolo 4 il comma rimasto accantonato.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore.* A nome del Comitato ristretto ritiro l'articolo 7.

PRESIDENTE. Torniamo allora all'articolo 4. Era rimasto accantonato il seguente comma:

« Le spese derivanti dai precedenti commi sono a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 4 rimane pertanto così formulato:

« Ai lavoratori disoccupati avviati ai corsi di cui al titolo IV - capo II della legge 29 aprile 1949, n. 264, spetta, per ogni giorno di effet-

tiva frequenza, un assegno giornaliero di 600 lire, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purché siano a carico dei suddetti lavoratori.

Ai lavoratori indicati nel comma precedente che percepiscono l'indennità giornaliera di disoccupazione ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione, spetta, per ogni giorno di effettiva frequenza, l'assegno di cui al comma precedente ridotto dell'importo dell'indennità o del sussidio percepito.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in relazione alla natura dei corsi e alle esigenze di singole zone, il conferimento di speciali premi periodici o di indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione, nella misura da stabilirsi, anno per anno, con apposito decreto.

Le spese derivanti dai precedenti comma sono a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Si dà atto che con l'approvazione del quarto comma dell'articolo 4 si è assolto il compito di fornire le indicazioni in ordine alla copertura e non si rende pertanto necessaria altra indicazione.

Dò lettura di un ordine del giorno presentato dal deputato Sabatini:

« La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale, nell'approvare il testo unificato delle proposte di legge nn. 521 e 1233

invita il Governo

a provvedere al coordinamento tra le competenze degli Ispettorati del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rossi Paolo: Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (3102).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rossi Paolo: « Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e dei massofisioterapisti ciechi ».

COCCO MARIA, *Relatore*. Richiamo la Commissione all'impegno di esaminare tutte le proposte all'ordine del giorno in sede legislativa.

PRESIDENTE. L'onorevole Venturoli mi prospetta l'esigenza di approfondire ancora il provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul testo unificato delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul testo unificato delle proposte di legge:

SABATINI ed altri; ABENANTE ed altri: « Modifiche e integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della legge 29 aprile 1949, n. 264 » (521-1233):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante, Alini, Armaroli, Biagini, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Del Castillo, Di Mauro Luigi, Fibbi Giulietta, Foa, Gitti, Guerrini Giorgio, Lama, Marotta Vincenzo, Mazzoni, Mosca, Napoli, Nucci, Pucci Ernesto, Quintieri, Rossinovich, Russo Spena, Sabatini, Sacchi, Santi, Scalia, Storti Bruno, Sulotto, Tognoni, Venturoli, Zanibelli.

Sono in congedo:

De Marzi Fernando e Prearo.

La seduta termina alle 19,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO